

COMUNE DI LOIANO
(PROVINCIA DI BOLOGNA)

N. 39

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI LOIANO FINALIZZATA AL LORO MANTENIMENTO O DISMISSIONE

L'anno 2013, addì **DODICI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **20:00** in Loiano, nella Sala delle Adunanze della Casa Comunale , aperta al pubblico.

Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) MAESTRAMI GIOVANNI	SI
2) BALDASSARRI LUCA	SI
3) PUCCI LUCIA	SI
4) ZANOTTI DAVIDE	NO
5) MENETTI VALERIO	SI
6) GAMBERINI PAOLO	NO
7) TEDESCHI ROBERTA	SI
8) CARPANI PATRIZIA	SI
9) BALDINI GIANNINO	SI
10) DALL'OMO MIRKO	NO
11) NANNI ROBERTO	SI
12) MENETTI DOMENICA	NO
13) DINI ENRICO	NO
14) MILANI IVAN	NO
15) MEZZINI ELENA	NO
16) REGAZZI SONIA	NO
17) BUGANÈ RICCARDO	SI

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT.SSA GIUSEPPINA CRISCI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GIOVANNI MAESTRAMI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: **MENETTI VALERIO, NANNI ROBERTO, BUGANÈ RICCARDO.**

COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI
LOIANO FINALIZZATA AL LORO MANTENIMENTO O DISMISSIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 06/09/2013

IL RESPONSABILE DI AREA
(f.to ROSSETTI CINZIA)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 06/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to ROSSETTI CINZIA)

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI LOIANO
FINALIZZATA AL LORO MANTENIMENTO O DISMISSIONE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (conv. in legge n. 248/2006), il quale aveva circoscritto il raggio di azione delle società a totale o parziale partecipazione pubblica di enti locali e regioni, costituite per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti ovvero per l'esercizio esternalizzato delle funzioni amministrative, introducendo due limiti da cui erano esclusi solamente i servizi pubblici locali:

- a) che tali società potessero operare esclusivamente con gli enti partecipanti, senza svolgere attività a favore di altri soggetti;
- b) divieto di partecipare ad altre società od enti, specificando che le attività non consentite dovevano essere cedute entro il 4 gennaio 2010;

VISTI i limiti posti dall'art. 4 del decreto legge sulla *Spending Review* (D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135) al mantenimento di società partecipate in via diretta o indiretta da parte delle amministrazioni pubbliche che esercitano attività strumentali volte al perseguimento di fini istituzionali, imponendo come regola generale il ricorso al mercato attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero la gestione diretta;

RICHIAMATI in particolare i commi da 1 a 3 dell'articolo 4 sopra citato, i quali testualmente dispongono:

1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.

2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° luglio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispose un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 del presente decreto, e alle società finanziarie.

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, n. 188 del 09/05/2013 secondo cui l'art. 4 comma 1 del D.L. 95/2012 sopra richiamato non si applica alle società in house per le quali continua a trovare applicazione la normativa comunitaria e l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (conv. in legge n. 248/2006);

DATO ATTO che secondo la normativa comunitaria sono società in house quelle che posseggono le seguenti caratteristiche:

- intera partecipazione pubblica;
- controllo analogo;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 12/09/2013

- prevalenza dell'attività svolta nei confronti dell'ente affidante;

DATO ATTO che le società partecipate del Comune di Loiano sotto elencate posseggono i requisiti delle società in house e pertanto per queste si ritiene non sia richiesto il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 1 del D.L. 95/2012:

N.	DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	ATTIVITA' SVOLTA	PARTECIPAZ.
1	LEPIDA	S.P.A.	Progettazione, realizzazione e gestione servizi forniti tramite banda larga - realizzata dalla Regione ER e in corso di conferimento alla società - a favore degli enti pubblici.	0,01%
2	COSEA AMBIENTE	S.P.A.	Raccolta rifiuti.	4,20%
3	GE.S.CO. LOIANO	S.R.L.	Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, immobili, impianti illuminazione pubblica, verde pubblico. Trasporto scolastico. Servizi cimiteriali. Notificazione atti.	100%

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3766 del 12/06/2009, secondo cui possono definirsi strumentali tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente pubblico di riferimento, e rappresentano quindi un mezzo, uno strumento, attraverso il quale l'ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali;

RITENUTO pertanto che "Società Strumentali" siano quelle strutture costituite per svolgere attività rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico (società che gestiscono attività amministrative in forma privatistica senza regime d'impresa), al contrario di quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività;

DATO ATTO che le società strumentali devono essere controllate in via diretta o indiretta dalle pubbliche amministrazioni. La situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, del Codice Civile si verifica ogni qual volta l'ente locale dispone della maggioranza dei voti in assemblea ovvero dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

DATO ATTO che le partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di Loiano diverse da quelle in house sono le seguenti:

N.	DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	ATTIVITA' SVOLTA	PARTECIPAZ.
1	HERA	S.P.A.	Erogazione di servizi pubblici acqua gas, depurazione, nettezza urbana ,.....	0,07%
2	APPENNINO SLOW	S.C.A.RL.	Promozione turistica e commerciale del territorio delle Cinque Valli Bolognesi.	2,50%

DATO ATTO che le disposizioni di cui al comma 1 art. 4 D.L. 95/2012 non si applicano:

- alle società strumentali che nel 2011 hanno fatturato nel complesso almeno il 10% nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni (comma 1);
- alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica. Tra queste sono da ricomprendere le società che erogano servizi pubblici locali (comma 3) e pertanto non trovano applicazione per Appennino Slow S.c.a.r.l.;
- alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (comma 3);
- alle società quotate in borsa e le loro controllate (comma 8) e pertanto non trovano applicazione per HERA S.P.A.;

RICHIAMATO l'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, così come modificato dall'art. 16 comma 27 del D.L. 216/2011 (convertito con L. 148/2011), secondo cui:
"Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;*
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;*
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime."*

RICHIAMATO il comma 11-bis dell'art. 26 del D.L. 216/2011 (convertito con L. 14/2012) secondo cui:

"I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi."

DATO ATTO pertanto che in virtù delle norme sopra richiamate, entro il 30/09/2013 devono essere messe in liquidazione (o cedute le quote di partecipazione) le società partecipate che negli ultimi tre esercizi non abbiano avuto il bilancio in utile;

VISTA la seguente situazione dell'utile/perdita d'esercizio delle società partecipate:

N.	DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	UTILE/PERDITA		
			2010	2011	2012
1	LEPIDA	S.P.A.	€ 183.584,00	€ 142.412,00	€ 430.829,00
2	COSEA AMBIENTE	S.P.A.	€ 86.940,00	€ 109.598,00	€ 36.496,00
3	GE.S.CO. LOIANO	S.R.L.	€ 596,00	€ 2.579,00	€ 1.876,00
4	HERA	S.P.A.	€ 142.100.000,00	€ 126.800.000,00	€ 134.400.000,00
5	APPENNINO SLOW	S.C.AR.L.	-€ 581,00	€ 47,00	€ 137,00

DATO ATTO pertanto che la in virtù delle norme sopra richiamate, entro il 30/09/2013 deve essere messa in liquidazione la società partecipata APPENNINO SLOW SCARL (o devono essere cedute le relative quote di partecipazione);

RICHIAMATO l'art. 5 dello Statuto di APPENNINO SLOW SCARL il quale consente di recedere con un preavviso di 180 giorni;

RITENUTO di adempiere al combinato disposto dell'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010) e del comma 11-bis dell'art. 26 del D.L. 216/2011 (convertito con L. 14/2012) esercitando il diritto di recesso dallo società APPENNINO SLOW SCARL;

VERIFICATA, per gli affidamenti in house, la convenienza dello strumento societario rispetto ai possibili strumenti alternativi (amministrazione diretta o appalto/concessione) per le seguenti motivazioni:

- COSEA ambiente spa. In applicazione della legge regionale 25/1999 e s.m.i., l'affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è di competenza dell'Autorità d'Ambito Provinciale ATERSIR (in precedenza ATO5). Con deliberazione n 19 del 20.12.2004 ATO5 affidò a Cosea Ambiente spa il servizio, anche per il Comune di Loiano, a condizione che il Comune di Loiano entro il 31.12.2005 acquisisse partecipazioni azionare di Cosea Ambiente (così come avvenuto a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n 67 del 23.11.2005), diversamente il Comune non avrebbe avuto comunque alcuna possibilità di scelta del gestore e neanche di provvedere in amministrazione diretta sia per mancanza di mezzi e personale, sia perché la norma regionale soprarichiamata non lo permette;
- GE.S.CO. Loiano srl. La gestione dei servizi in economia da parte della società consente economie di spesa rispetto all'affidamento all'esterno. La gestione dei servizi affidati alla

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 12/09/2013

società non potrebbero essere svolti in amministrazione diretta dal Comune, in quanto il personale comunale è insufficiente allo svolgimento dei servizi e in base alle vigenti limitazioni in materia di personale non è possibile integrare lo stesso, nemmeno assorbendo i dipendenti assunti dalla società (perché il loro accesso al servizio non è avvenuto con procedure concorsuali); la maggiore economicità ed efficienza nello svolgimento dei servizi è pertanto possibile solo grazie all'integrazione del personale comunale comandato con quello assunto direttamente dalla società;

- LEPIDA spa. La detenzione della partecipazione è indispensabile per partecipare compiutamente agli obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, così come previsti nella L.R. 11/2004, nonché per usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi, previsti per i soli soci.

RITENUTO pertanto di mantenere le seguenti partecipazioni societarie:

N.	DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	ATTIVITA' SVOLTA	PARTECIPAZ.
1	LEPIDA	S.P.A.	Progettazione, realizzazione e gestione servizi forniti tramite banda larga - realizzata dalla Regione ER e in corso di conferimento alla società - a favore degli enti pubblici.	0,01%
2	COSEA AMBIENTE	S.P.A.	Raccolta rifiuti.	4,20%
3	HERA	S.P.A.	Erogazione di servizi pubblici acqua gas,	0,07%
4	GE.S.CO. LOIANO	S.R.L.	Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, immobili, impianti illuminazione pubblica, verde pubblico. Trasporto scolastico. Servizi cimiteriali. Notificazione atti.	100%

DATO ATTO che, quanto alle partecipazioni di cui sopra è stata verificata:

- la rispondenza del mantenimento delle partecipazioni rispetto ai fini istituzionali dell'ente;
- la mancanza di commistione quanto all'oggetto societario e all'attività svolta tra servizi strumentali e servizi rivolti all'utenza;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di mantenere le seguenti partecipazioni societarie del Comune di Loiano:

N.	DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	ATTIVITA' SVOLTA	PARTECIPAZ.
1	LEPIDA	S.P.A.	Progettazione, realizzazione e gestione servizi forniti tramite banda larga - realizzata dalla Regione ER e in corso di conferimento alla società - a favore degli enti pubblici.	0,01%
2	COSEA AMBIENTE	S.P.A.	Raccolta rifiuti.	4,20%
3	HERA	S.P.A.	Erogazione di servizi pubblici acqua gas,	0,07%
4	GE.S.CO. LOIANO	S.R.L.	Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, immobili, impianti illuminazione pubblica, verde pubblico. Trasporto scolastico. Servizi cimiteriali. Notificazione atti.	100%

2. Di dare atto che, in base al combinato disposto dell'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010) e del comma 11-bis dell'art. 26 del D.L. 216/2011 (convertito con L. 14/2012), deve essere messa in liquidazione la società partecipata APPENNINO SLOW SCARL (o devono essere cedute le relative quote di partecipazione);

3. Di disporre, al fine di adempiere all'obbligo di cui al punto precedente, l'esercizio del diritto di recesso dalla società APPENNINO SLOW SCARL;

4. Di demandare gli adempimenti gestionali conseguenti all'Area Risorse ed Attività Produttive;

5. Di trasmettere il presente atto deliberativo alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Successivamente, con separata votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato: favorevoli n. 9, contrari nessuno, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza degli adempimenti conseguenti.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 12/09/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(f.to Maestrami Giovanni)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;
 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 18 settembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

Loiano, _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Rag. Forlani Barbara

• La presente deliberazione è stata affissa all'Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 18 settembre 2013 al 03 ottobre 2013, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.
• La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/09/2013
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)
 essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Loiano, lì 28/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina
